

Avv. Danilo Granata & Avv. Alessandro Rosti

Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187

C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com, avv.alessandrorosti@gmail.com

pec: danilogranata23@pec.it - avv.alessandrorosti@pec.it

Tel.: + 39 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
CATANZARO**

RICORSO

Nell'interesse della dott.ssa Gessica Fulciniti, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Danilo Granata del Foro di Cosenza, c.f.: GRNDNL93B01C588W e pec: danilogranata23@pec.it e dall'Avv. Alessandro Rosti del Foro di Paola (CS), c.f.: RSTLSN93R30F205F e pec: avv.alessandrorosti@pec.it, giuste procure in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it e avv.alessandrorosti@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288;

Ricorrente

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud**, in persona del l.r.p.t., con sede in Via Sicilia 162/C 00187 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro - 88100, Via G. da Fiore 34;

Amministrazione resistente

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro - 88100, Via G. da Fiore 34;

Amministrazione resistente

contro: la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t.;

Altra resistente

nonchè contro: Minutolo Alessandro – [REDACTED] Larosa Silvia, c.f.:

[REDACTED] Casaccia Dalila;

Controinteressati

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria dei vincitori** e della **Graduatoria di merito** del *Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni – Profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti Locali **Codice B2 CALABRIA**, per come pubblicata in data 30.04.2025 e visionabile su INPA, in ogni parte considerata lesiva per gli interessi della Ricorrente;*
- 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: **a.** il bando di concorso e dei relativi allegati, ove ritenuto opportuno; **b.** i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; **c.** ove necessario, l'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024;

Per l'accertamento

del diritto della Ricorrente a veder riconosciuto il servizio civile svolto quale titolo di riserva

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo a riesaminare la posizione della ricorrente, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

In ragione dell'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita con nota prot. n. 0016976 del 17 settembre 2024 e successive note prot. n. 0018233 del 1° ottobre 2024, prot. n. 0018343 del 2 ottobre 2024 e prot. 0018382 del 2 ottobre 2024, veniva indetto il concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle Città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 del bando.

Tra le figure professionali previste dall'All. 2, per quanto Qui di interesse, rientravano n. **615 unità con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali (Codice B.2)**, e precisamente:

- 21 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata (Codice B.2.BAS);
- **75 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria (Codice B.2.CAL);**
- 149 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania (Codice B.2.CAM);
- 15 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise (Codice B.2.MOL);
- 116 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia (Codice B.2.PUG);
- 64 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna (Codice B.2.SAR);

- 175 unità nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia (Codice B.6.SIC).

Il Bando di concorso prevedeva, all'art. 1, co. 5, che: *"Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".*

L'odierna ricorrente allegava, nella propria domanda, regolare attestato ai fini dell'applicazione in suo favore della riserva per coloro i quali avevano svolto il **Servizio Civile**, ai sensi della predetta previsione del Bando. In effetti, la dott.ssa Fulciniti **ha svolto il servizio civile dal 30.12.2002 al 29.12.2003 in regime di volontariato.**

La ricorrente prendeva visione sul proprio profilo telematico di essere stata inserita alla posizione nr. 128, risultando idonea non vincitrice, dal quale però si avvedeva anche del mancato riconoscimento del titolo rappresentato dall'Attestato di svolgimento del servizio civile svolto, rilasciato dall'Ufficio per il Servizio Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale mancato riconoscimento, e conseguente applicazione della riserva, è tanto più lesivo quanto si consideri che la ricorrente è risultata idonea non vincitrice con un punteggio di 21,5 quando l'ultimo candidato risultato vincitore ha ottenuto un punteggio di 21: è evidente, dunque, che se fosse stata applicata la riserva, la ricorrente sarebbe quasi certamente rientrata nella graduatoria dei vincitori.

Tutto ciò premesso e considerato, la dott.ssa Gessica Fulciniti, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata presenta ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza.**
- 2. Carezza di motivazione.**

3. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 64/2001.**
4. **Violazione dei principi di uguaglianza, *parcondicio concorsorum* e della parità di trattamento.**
5. **Falsa applicazione del D.lgs. n. 40/2017.**
6. **Falsa applicazione della Legge 106/2016.**
7. **Violazione del principio del buon andamento.**

L'operato amministrativo è evidentemente violativo di legge, nonché affetto da eccesso di potere nelle forme dell'illogicità e dell'irragionevolezza, oltreché privo di motivazione.

In effetti, l'odierna ricorrente allegava regolare attestato di svolgimento del servizio civile, precisamente dal 30.12.2002 al 29.12.2003, realizzato dall'Associazione Pro Loco di Gizzeria. Tale attestato, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30.04.2021, ha piena validità ed è pienamente rientrante nella previsione dell'art. 1, comma 5, del Bando di concorso.

Senza voler tediare l'Ecc.mo Giudicante, si rammenta brevemente che il Servizio civile venne introdotto con la L. 772/1972, come alternativa al servizio militare di leva, riservandola agli obiettori di coscienza. Fu poi solo con la Legge 230/1998 che la materia ebbe una prima regolamentazione, con l'istituzione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e, soprattutto, con la previsione, tra le altre, che il suo espletamento desse diritto, nei concorsi pubblici, allo stesso punteggio per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Successivamente, con la Legge 64/2001 venne istituito il servizio civile nazionale, ancora *"...finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari..."*.

A seguito, poi, della sentenza della Corte Costituzionale nr. 228 del 16 luglio 2004, fu promulgata la Legge 226/2004, che sospese le chiamate al servizio militare di leva a partire dal 1 gennaio 2005, abolendo, almeno di fatto, il servizio militare obbligatorio e l'equivalente servizio civile.

Ad ogni modo, il servizio civile consiste nel prestare svariate attività, svolgendo incarichi di assistenza o utilità sociale o di promozione culturale, e può essere svolto a livello nazionale o regionale, in relazione all'ente pubblico che emana l'apposito bando.

La Legge 6 marzo 2001, nr. 64, all'art. 10, stabilisce espressamente che: *"...ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230."* Il rinvio espresso alla L. 230/1998 recante *"nuove norme in materia di obiezione di coscienza"* ha determinato l'equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della L. 64/2001.

Ora, l'art. 6 della Legge 230/1998 era chiaro nella sua formulazione: *“2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. 3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

E dello stesso tenore è l'art. 1014 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D. Lgs. 66/2010. Sul punto è opportuno sottolineare, in ogni caso, che l'odierna Ricorrente ha svolto il servizio civile in modo del tutto volontario soprattutto perché lo stesso servizio civile non può essere considerato alternativo alla leva obbligatoria nel caso che ci occupa, per la semplice circostanza che la dott.ssa Fulciniti è una donna, e dunque non sarebbe comunque stata soggetta alla leva militare obbligatoria, le cui liste, come noto, prevedono solo cittadini maschi. Ponendosi dunque il tema sul piano della non obbligatorietà (del servizio militare) per l'odierna Ricorrente e dunque sulla non alternatività (del servizio civile), è evidente come il servizio civile svolto dall'odierna Ricorrente e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non può che avere carattere volontario, così ai sensi del D.Lgs 40/2017, che ha ridenominato il Servizio nazionale in Servizio universale.

Avendo dunque la ricorrente svolto volontariamente il servizio civile, terminandolo senza demerito, rientra appieno nella previsione ex art. 1, co. 5, del Bando di concorso, la cui violazione, nel caso che ci occupa, è evidente e macroscopica.

Peraltro, è bene evidenziare che tra il “Servizio civile nazionale” e il Servizio civile universale” non sussiste alcuna differenza, né di forma, giuridicamente intesa, né di sostanza, in quanto l'unica differenziazione è semplicemente denominativa, che pone le sue radici nel D.Lgs. 40 del 6 marzo 2017, che ha, giustappunto, trasformato il servizio nazionale in servizio universale e che risponde unicamente ad una esigenza, sentita evidentemente dal Legislatore, di maggiore inclusione semantica, sostituendo il termine “Nazionale” con il termine “Universale”, per sottolinearne l'apertura a tutti i giovani, italiani e non. Nulla, per il resto, è stato modificato nelle dinamiche della prestazione del Servizio civile, né in termini qualitativi né quantitativi.

Peraltro, in data 13 maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nr. 109, la **Legge 69 del 9 maggio 2025**, la quale, ai sensi dell'art. 4, co. 4 in tema di misure urgenti per il reclutamento, ha modificato l'art. 18, comma 4, del D. lgs. 40/2017, aggiungendo dopo le parole “*servizio civile*

universale” le parole “ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, nr. 64”, così equiparando a tutti gli effetti ed espressamente, oltre qualsivoglia tesi interpretativa, appunto il servizio civile nazionale al c.d. servizio civile universale, per l’effetto estendendo la riserva del 15% dei posti anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale.

Del resto, la norma predetta non può essere intesa come innovativo bensì avente carattere ricognitivo, tale per cui si ritiene necessario estendere retroattivamente il beneficio anche ai concorsi banditi prima della novella legislativa, fondando tale riconoscimento su un’interpretazione costituzionalmente orientata che deve valorizzare la continuità tra i due istituti, che peraltro si differenziano solo formalmente e nominativamente, avendo ogni altro elemento comune, tra cui, principalmente, la finalità, e dunque “*...con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 2017 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 4 marzo 2025, n. 25 - che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo*” (cfr. Tar Lazio Roma, sez. IV ter, sent. 12019/2025; v. anche Tar Sicilia Catania, sez. II, sent. 924/2025).

L’orientamento è pacifico, fatto proprio anche dal Giudice ordinario, che ha riconosciuto l’equivalenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale per finalità e principi, con una decisione dettata non solo da un’interpretazione estensiva delle norme vigenti ma anche, giustappunto, dalla novella legislativa che ha equiparato espressamente i due istituti (cfr. Trib. Vercelli, sent. 191 del 15.04.2025; v. anche Trib. Palermo, sent. 20.05.2025).

Con l’entrata in vigore del nuovo dato normativo, peraltro promulgato come misura urgente ai fini del reclutamento del personale, non vi è più alcuna ragione, neppure ermeneutica, per non riconoscere la riserva all’odierna istante.

La non considerazione del servizio civile si traduce in una palese violazione dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di *par condicio concorsorum*.

Pertanto, l’odierna Ricorrente avendo dichiarato e allegato il possesso di tale titolo, avrebbe diritto a veder riconosciuta la riserva, così come previsto espressamente dall’art. 1, co. 5, del Bando di concorso.

E, dunque, l’Amministrazione resistente, non solo ha violato e/o falsamente applicato le disposizioni di legge, non fornendo, peraltro, alcuna motivazione in merito all’esclusione

dell'odierna Ricorrente dalla riserva dei posti relativa a coloro i quali hanno svolto il servizio civile. Un'esclusione, oltre che carente di motivazione, evidentemente ingiusta, sicché la resistente non fa altro che modificare le regole, senza alcuna base riferibile a una qualsivoglia disposizione normativa.

Da ciò l'irragionevolezza e l'illogicità e, di conseguenza, la sindacabilità dell'attività amministrativa.

Orbene, come anticipato, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure selettive, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, anche se in tema di valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in prove concorsuali, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha precisato come le stesse si collochino all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità- tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU). Sconfinamento, per come sopra argomentato, avvenuto nella specie e da ciò la sindacabilità. Né tantomeno la stessa Amministrazione risulta abbia fornito alcuna spiegazione circa la mancata considerazione del servizio civile nazionale, e tanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, a mente del quale ogni provvedimento amministrativo andrebbe motivato. Ciò impedisce, dunque, a parte ricorrente di comprendere quale sia l'iter logico seguito nelle valutazioni dalla P.a. Invero, sembrerebbe che la P.a. arbitrariamente abbia circoscritto il riconoscimento delle riserve soltanto ad alcuni di coloro che hanno svolto il servizio civile, senza però motivare l'esclusione di altri soggetti posti sullo stesso piano, e sulla base di quali presupposti si sia proteso per una tale scelta; interpretazione che di certo dà origine ad una disparità di trattamento tra candidati che, in sostanza, hanno il medesimo titolo. Ciò invero si traduce in una ingiustizia grave e manifesta nonché in una violazione del sacro principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

A questo punto, l'atteggiamento della P.a. si appalesa altresì contraddittorio: prima prevede l'applicazione delle riserve di cui alle leggi summenzionate richiamandole espressamente, salvo poi disapplicarle in riferimento alla posizione della Ricorrente.

Il caso è piuttosto specifico: Qui non si discute di mancata equiparazione tra servizio nazionale e universale, ma dell'omessa considerazione del servizio civile universale.

E, pertanto, **l'anzidetta normativa si assume violata, poiché pare che la P.a. resistente abbia disconosciuto arbitrariamente un titolo che invece dovrebbe valere per legge come riserva!** La non considerazione del servizio universale si traduce in una palese violazione, come anticipato, dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di *par condicio concorsorum*; principi che in realtà ispirano l'introduzione del servizio universale.

E, dunque, non vi è alcuna ragione per distinguere questo tipo di servizio civile "universale" dal precedente "nazionale", avendo i medesimi stessa struttura e valenza. L'irragionevolezza e l'illogicità è palese nel caso di specie e come tale deve essere censurata.

Un simile *agere* non può non appalesare la violazione dell'art. 97 Cost. relativamente al buon andamento amministrativo.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che parte ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (riconoscimento con riserva del servizio civile universale dichiarato nelle domande di partecipazione, inclusione con riserva del ricorrente tra i vincitori), considerato che l'amministrazione ha già provveduto all'approvazione e alla pubblicazione delle Graduatorie di riferimento; ciò significa, dunque, che a breve avverranno le assunzioni, si firmeranno i contratti di lavoro e infine si procederà agli scorrimenti con erosione del fabbisogno di personale a nocimento degli interessi di parte ricorrente, per non tacere del fatto per cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto all'ultimo candidato risultato vincitore, circostanza che fa presumere la quasi certezza che, qualora fosse riconosciuta la riserva, la dott.ssa Fulciniti rientrerebbe nella Graduatoria dei vincitori. E, pertanto, la Ricorrente – anche in caso di esito positivo del merito – si ritroverebbe **privata di una posizione lavorativa, per non tacere del danno curriculare** e ciò è inammissibile anche alla luce dell'evidente errore amministrativo.

D'altra parte, anche al fine di agevolare l'azione amministrativa, sarebbe opportuno riconoscere quantomeno con riserva il titolo dichiarato ai fini del riesame della sua posizione così da vedersi nella Graduatoria dei vincitori.

Inoltre, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, toccherà a parte ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per valere i propri diritti, tra cui proporre ricorso per motivi aggiunti avverso i successivi atti concorsuali. Del resto, già la giurisprudenza amministrativa ha accolto l'istanza cautelare in casi simili al presente, affermando che *“Ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi **il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell'errata collocazione della ricorrente nella graduatoria in epigrafe**”* (ex multis cfr. Tar Roma Sez. IV, Ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., Ord. caut. n. 5549/2022).

Una misura cautelare, invero, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di un operato amministrativo totalmente scriteriato: il riconoscimento, anche con riserva, del servizio civile universale della Ricorrente sicchè consentirebbe di ambire ad una posizione lavorativa nell'attesa dell'udienza di merito (per la cui fissazione – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa - potrebbero volerci diversi anni). Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e infine la fase degli scorrimenti, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti di parte ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, a parte ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico e, in ogni caso, se disponibili, dovrà accontentarsi dei posti che troverà in via residuale.

Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

In effetti, si è provveduto a richiedere a mezzo pec gli indirizzi pec e/o di residenza dei controinteressati, ma la richiesta si è rivelata infruttuosa (cfr. doc. in atti); in ogni caso si è provveduto a notificare a taluni concorsisti che verrebbero in ogni caso scavalcati dal riconoscimento del titolo. Pertanto, ogni onere di difesa processuale può dirsi assolto anche alla luce della presente richiesta.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

- 1) **in via istruttoria**: preliminarmente, se ritenuto opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;
- 2) **In via cautelare**: sospendere l'iter concorsuale e/o gli effetti degli atti gravati e/o riconoscere con riserva il servizio civile della Ricorrente quale titolo di riserva e/o comunque disporre il riesame della posizione
- 3) **Nel merito**: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso *e per l'effetto*:
in via principale, annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;
e per l'effetto condannare le resistenti a riconoscere il servizio civile svolto dalla Ricorrente quale titolo di riserva e/o a disporre il riesame della posizione di parte ricorrente, con adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che non è dovuto alcun contributo unificato in ragione della situazione reddituale della ricorrente.

Produzione giusta indice.

Roma / Cosenza, 27.06.2025

Avv. Danilo Granata

Avv. Alessandro Rosti